

- insoluzione del rapporto con liquidazione del favore;

- revoca per giusta causa.

Gli sembra che la prima sia altrettanto inopportuna per la natura dei fatti, onde andrebbero considerate le altre due soluzioni. Nel caso di un provvedimento per giusta causa si deve dar luogo ad una motivazione, onde sarà opportuno, ai fini della legittimità, stabilire con esattezza se le irregolarità riscontrate rientrano o meno nelle ipotesi previste dal Capitolato, il quale all'art. 2 limita ai seguenti casi la revoca per giusta causa.

- mancata o incompleta prestazione della cauzione;

- gravi irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

- trasgressione ai divieti stabiliti dall'art. 11 del Capitolato;

- sempre, quando a giudizio del Consiglio di amministrazione, si sia comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio